

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1760-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BONIVER)

Comunicata alla Presidenza il 25 maggio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme di attuazione della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro della Difesa

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame detta la normativa che si è resa necessaria in conseguenza dell'adesione dell'Italia alla Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, Convenzione che il Senato ha avuto il modo di esaminare nel 1976, durante la VI legislatura. Nel nostro ordinamento non esistono norme specifiche in materia di responsabilità di questa particolare natura: si è posta, pertanto, l'esigenza di stabilire alcune regole che indichino ai cittadini i modi e i mezzi per ottenere il debito risarcimento in caso di danni subiti a causa di oggetti spaziali.

Nel rinviare alla relazione governativa allegata al provvedimento in oggetto per quanto concerne l'illustrazione del merito delle singole norme, la Commissione affari esteri — unanimemente concorde sull'utilità del medesimo in considerazione della forte accelerazione che il progresso tecnologico ha impresso al settore delle comunicazioni e delle osservazioni scientifiche via satellite nonchè dei rischi di incidenti che ne possono derivare — raccomanda all'Assemblea di approvare il presente disegno di legge.

BONIVER, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

28 aprile 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La presente legge si applica in caso di danni causati da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero Parte della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, nelle disposizioni seguenti denominata Convenzione.

Ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell'articolo I della Convenzione.

Art. 2.

Le persone fisiche e giuridiche italiane possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni indicati nell'articolo 1 nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto, ai sensi dell'articolo VIII, n. 1, della Convenzione, il risarcimento da parte dello Stato di lancio dei danni da esse subiti.

Lo Stato italiano, qualora non abbia formulato la richiesta di cui all'articolo VIII, n. 1, della Convenzione, ha l'obbligo di risarcire le persone contemplate al primo comma dei danni subiti, sempre che lo Stato sul cui territorio si sono verificati i danni o quello nel quale le predette persone hanno la residenza o la sede non abbiano chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni stessi da parte dello Stato di lancio ai sensi rispettivamente del n. 2 e del n. 3 dell'articolo VIII della Convenzione.

Le persone fisiche e giuridiche straniere possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni indicati nell'articolo 1 quando e nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto il risarcimento

dei danni predetti da parte dello Stato di lancio ai sensi del n. 2 o del n. 3 dell'articolo VIII della Convenzione.

Art. 3.

Lo Stato italiano ha l'obbligo di risarcire alle persone fisiche e giuridiche italiane i danni indicati all'articolo 1 anche quando abbia formulato la richiesta prevista dall'articolo VIII, n. 1, della Convenzione ma la stessa sia rimasta per qualsiasi ragione insoddisfatta.

Art. 4.

Le persone di cui all'articolo 2 possono presentare una richiesta di risarcimento dei danni allo Stato italiano nel termine di cinque anni dalla data in cui tali danni si sono verificati o da quella in cui gli effetti di tali danni si sono completati.

Art. 5.

La responsabilità dello Stato italiano nei confronti delle persone contemplate dagli articoli 2 e 3 per i danni indicati nell'articolo 1 ha natura obiettiva e non ammette prova liberatoria.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 2, secondo comma, e dall'articolo 3 la misura del risarcimento è stabilita a norma degli articoli 2056, 1223 e 1226 del codice civile e il danneggiato può chiedere il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile.

Art. 6.

Non si applicano le disposizioni dei precedenti articoli qualora le persone danneggiate da oggetti spaziali abbiano adito direttamente i tribunali o gli organi amministrativi di uno Stato di lancio per richiedere il risarcimento dei danni prodotti dall'oggetto spaziale.